



CONTROLLO

Prende forma la perimetrazione della responsabilità dei revisori e la proposta di retroattività della norma

di Fabio Landuzzi, Gian Luca Ancarani

Master di specializzazione

Sindaco revisore

ISA e nuove Norme di comportamento - Esame degli aspetti critici della attività di vigilanza e di revisione legale

Scopri di più

Dopo la definitiva approvazione della **riforma dell'articolo 2407, cod. civ.**, sulla **responsabilità dei sindaci**, in molti avevano osservato come rimanessero ancora **aperti due fronti** principali; il primo, riferito alla previsione di una **disciplina transitoria** per via dell'assenza di un'espressa applicazione retroattiva della novellata disciplina della responsabilità dei sindaci; il secondo, relativo invece alla regolamentazione della **responsabilità del revisore legale**, reso ancor più urgente dall'espressa applicazione della novellata disciplina dell'**articolo 2407, cod. civ.**, anche ai **sindaci incaricati pure della revisione legale**. Le sollecitazioni provenienti dal mondo della professione hanno trovato un **tempestivo riscontro** con la presentazione di un **DDL in Senato intitolato**: *"Modifica al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.39, in materia di responsabilità dei revisori legali e dei componenti del collegio sindacale ai giudizi pendenti"*. Vediamone i contenuti più rilevanti.

Per quanto concerne il tema della **responsabilità del revisore**, la proposta di DDL parte dall'osservare come l'attuale regime trovi oggi la propria regolamentazione nell'**articolo 15, D.Lgs. 39/2010**, ai sensi del quale **il revisore è chiamato a rispondere in solido con gli amministratori** nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione, dei suoi soci e dei terzi, per i **danni derivanti dall'inadempimento ai propri doveri**, senza altresì prevedere **alcuna limitazione** di tale responsabilità. La **Commissione Europea**, già in una Raccomandazione del giugno 2008, aveva sottolineato l'opportunità di **prevedere forme di limitazione della responsabilità**, anche attraverso l'introduzione di **fattori quantitativi collegati al compenso** previsto per l'incarico, e **molti Stati europei** hanno dato già **attuazione a questa indicazione**, inserendo nei propri ordinamenti **precise forme di perimetrazione della responsabilità dei soggetti incaricati della revisione legale**. Il DDL in commento vuole, quindi, allineare l'Italia e finalmente rimediare a **un vuoto normativo** che ha prodotto sinora, troppo frequentemente, **situazioni molto spiacevoli** e del tutto sproporzionate in tema di chiamata del revisore a una responsabilità patrimoniale esorbitante.

La proposta interviene mediante **l'integrale riscrittura dell'articolo 15, D.Lgs. 39/2010**, il quale troverà applicazione a **tutti i soggetti incaricati della revisione legale**, siano essi persone



fisiche o società di revisione. Il perimetro della responsabilità civile del revisore viene poi tracciato **mutuando l'approccio fatto proprio** dall'[articolo 2407, cod. civ.](#), e quindi ancorandolo, **al di fuori del caso del dolo**, a un **multiplo del compenso annuo percepito**, il quale è diversamente determinato a seconda che si tratti di:

- **revisori legali persone fisiche**: fermo restando un limite massimo di 8 milioni di euro, un multiplo di:

i) **10 volte il compenso**, per gli incarichi relativi a **società che non si qualificano come Enti di interesse pubblico** (EIP);

ii) **12 volte** il compenso, per gli incarichi relativi a **società che si qualificano come EIP**;

- **società di revisione**: fermo restando un limite massimo di 16 milioni di euro, un multiplo di:

i) **20 volte** il compenso, per gli incarichi relativi a **società che non si qualificano come EIP**;

ii) **25 volte** il compenso, per gli incarichi relativi a **società che si qualificano come EIP**.

In ogni caso, per la persona del **responsabile dell'incarico** e per i **dipendenti della società di revisione** che hanno collaborato all'attività di revisione, si applicano gli **stessi limiti previsti per il revisore persona fisica** e, nei rapporti interni tra debitori solidali, essi **sono responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato**.

La proposta di DDL, poi, interviene anche allineando il **termine di prescrizione dell'azione di risarcimento** nei confronti dei revisori a quello previsto dall'[articolo 2407, cod. civ.](#), per i sindaci, e quindi fissandolo in **5 anni dalla data della relazione di revisione** sul bilancio d'esercizio o consolidato **emessa al termine dell'attività di revisione** cui si riferisce l'azione di risarcimento.

Infine, l'articolo 2 del DDL introduce anche una **disciplina transitoria**, riferita all'applicazione del novellato [articolo 2407, cod. civ.](#), e [articolo 15, D.Lgs. 39/2010](#). Viene, al riguardo, previsto che la **nuova disciplina** sulla **responsabilità dei revisori legali** e sulla **responsabilità dei sindaci**, **si applica anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore di questa stessa legge**. La previsione è senza dubbio molto forte in quanto va a **decretare la retroattività delle nuove norme in tema di responsabilità civile di sindaci e revisori** e, secondo alcuni osservatori, potrebbe incontrare limiti di **conflitto con alcuni principi costituzionali**. Tale aspetto sarà certamente **oggetto di dibattito parlamentare** e anche foriero di discussioni nell'ambito della dottrina giuridica, ma rimane senza dubbio un tema molto importante di **equità**, di assoluto interesse e su cui è sentita la necessità che si abbia tempestivamente la **maggior chiarezza e certezza possibile**, per poter giungere a una **equilibrata e ragionevole perimetrazione** delle responsabilità degli incarichi di controllo legale e di revisione contabile.